



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. 017/2022

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 572/2021/R/com

“Aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 11 febbraio 2022**



CONFINDUSTRIA

ASSOGAS apprezza l'occasione di confronto offerta dal DCO oggetto di commento ritenendo prioritaria la trasparenza in merito alle modalità di controllo della regolazione inerente alla qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura gas e vendita di energia.

Si rimanda alle risposte ai singoli spunti di consultazione per quanto concerne la valutazione della metodologia proposta.

Preliminarmente si coglie tuttavia l'occasione per richiedere un chiarimento nel merito della regolazione che sarà impattata dalle previsioni del DCO.

Da una lettura del documento sembrerebbe infatti emergere come la regolazione oggetto di proposta di modifica sia quella inerente alla qualità commerciale. La sezione IV dell'RQDG, cui in alcuni passaggi il DCO rimanda, prevede però che vengono individuate anche prestazioni di sicurezza come possibile oggetto di verifica. Non è quindi chiaro se la nuova regolazione delle modalità di verifica tratterà unicamente aspetti di qualità commerciale o anche prestazioni di sicurezza. Nel primo caso risulterebbe necessario intervenire sulla RQDG al fine di una coerente definizione degli ambiti oggetto di ispezione.

Ciò premesso, in ottica di fattiva collaborazione, si riportano di seguito le risposte ad alcuni spunti di consultazione.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si ritiene che la proposta di modifica garantisca la disponibilità di riferimenti chiari, stabili e oggettivi in relazione alle modalità di controllo dei dati e di determinazione delle conseguenze connesse all'individuazione di prestazioni non valide o non conformi?

Q2. Sono state effettuate simulazioni delle verifiche applicando il metodo statistico tramite lo strumento disponibile all'indirizzo internet <https://www.autorita.energia.it/mox/?> Come è stata condotta l'estrazione delle prestazioni da verificare e quali risultanze sono emerse dalle simulazioni?

Q3. Si condivide l'affermazione che l'effettuazione dell'ulteriore controllo con l'applicazione del metodo statistico sia equa, in quanto tale metodo, producendo intenzionalmente stime con un rischio di errore a sfavore dei soggetti controllati inferiore a quello di errore favorevole ai medesimi, è ampiamente tutelante?

Q4. Si condivide l'applicazione di una percentuale di riduzione, non superiore al 25%, della penalità risultante dalla riapplicazione del metodo statistico con l'ulteriore controllo, qualora in esito allo stesso sia riscontrata ancora la presenza di prestazioni non valide o non conformi?

Q7. Si ritiene opportuno che, tenuto conto del tempo intercorso dalla loro prima definizione, siano rivisti i valori unitari delle penalità per le prestazioni di qualità commerciale/contrattuale stimate o riscontrate come non valide e non conformi (vedi tabella seguente)? In che termini?

La modalità proposta di effettuazione dei controlli relativi ai dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale basata su un primo controllo con procedura semplificata, facoltà per il soggetto regolato di rifiutare gli esiti del primo controllo e ulteriore controllo applicando nuovamente il metodo statistico con accresciuta penalità, è ritenuta in linea generale condivisibile.

Nel merito della disponibilità di riferimenti chiari, stabili e oggettivi in relazione alle modalità di controllo dei dati e di determinazione delle conseguenze connesse all'individuazione di prestazioni non valide o non conformi, si evidenzia tuttavia come non sia possibile poter valutare

compiutamente tali aspetti senza conoscere la dimensione del campione oggetto del primo sopralluogo ispettivo.

In caso di campionamenti di entità esigua si rileva, infatti, come sia concreta probabilità che la percentuale di prestazioni non valide/non conformi non rappresenti le condizioni reali, in quanto fortemente condizionata dalla casualità del campionamento. In tale circostanza, il soggetto ispezionato sarebbe portato a richiedere l'ampliamento del campione esaminato al fine, appunto, di rendere più rappresentativa la verifica. La relativa penalizzazione sarebbe conseguentemente eccessiva.

Pertanto, una compiuta valutazione sulla metodologia proposta, sulla sua equità e sull'ammontare delle penalità non può prescindere da una chiara conoscenza delle prestazioni che andranno ad essere esaminate.

Q8. Si ritiene che le modalità proposte di effettuazione dei controlli contribuiscano al miglioramento della risposta dei soggetti regolati, in termini di rispetto degli standard prefissati, alle prestazioni richieste? Si ritiene che l'Autorità debba adottare misure differenti di enforcement in materia? Se sì, quali?

Si coglie lo spunto della consultazione in oggetto per osservare che la RQDG nella sezione IV "verifica dei dati di qualità", e più precisamente all'art. 78.3, prevede la possibilità di erogare sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di servizio che dovessero emergere in sede di verifica.

Dalle evidenze desumibili dai provvedimenti emessi a seguito delle ispezioni finalizzate a verificare il diritto di ricevere gli incentivi nell'ambito dei recuperi di sicurezza del servizio, sembra emergere la frequente contestazione del mancato rispetto degli obblighi di servizio per non conformità relative ad aspetti meramente formali che non riducono, neanche in minima parte, la sicurezza e continuità del servizio gestito. Tali ispezioni, basate su un approccio eccessivamente formale, rischiano di fornire un quadro distorto della reale volontà e capacità delle aziende distributrici di fornire un servizio all'altezza delle attese.

Pur appoggiando in pieno l'attività di enforcement dell'Autorità verso i soggetti regolati in materia di qualità del servizio e ancor più in tema di sicurezza, dove si ritiene imprescindibile un controllo minuziosamente puntuale della regolazione, si auspicherebbe che la finalità dell'attività ispettiva possa concentrarsi sul sanzionamento di comportamenti che realmente incidano sulla qualità del servizio reso, non attribuendo un valore eccessivo a mancanze formali che non comportano alcun effetto.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

 ASSOGAS
Il Direttore Generale
Dott. Giampaolo Russo
